COMMISSIONE IV

DIFESA

33.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LELIO LAGORIO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate (3533) 3

Lagorio Lelio, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Rebulla ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (499);
Gasparotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (1414) 3

Lagorio Lelio, *Presidente* 3, 5, 6, 11, 12, 15, 16
Caccia Paolo Pietro 4, 5, 6, 11
De Carli Francesco, *Relatore* 4, 5, 11, 15
Gasparotto Isaia 4, 6, 12
Mastella Mario Clemente, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 6, 11, 12, 15
Pellegatta Giovanni 5, 14
Savio Gastone 14

Votazione nominale:

Lagorio Lelio, *Presidente* 16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

ANTONINO PERRONE, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate (3533).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate ».

Comunico che è pervenuto dalla Commissione affari costituzionali l'atteso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.01.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Rebulla ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (499); Gasparotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (1414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rebulla ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari »; Gasparotto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari ».

Ricordo che il 28 settembre 1988 il Comitato ristretto aveva predisposto un testo unificato al quale sono stati presentati, a più riprese, emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi.

Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che sia accolto l'emendamento 10.1 del relatore, sostitutivo dell'articolo 10 relativo alla copertura finanziaria, che quantifica in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 l'onere derivante dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 4, commi 1 e 2, e aggiorna la copertura finanziaria ponendo l'onere a carico dell'accantonamento specifico del fondo speciale di parte corrente previsto dalla legge finanziaria per il 1989; che conseguentemente sia soppresso il comma 5 dell'articolo 4, come indicato negli emendamenti 4.2 e 4.3, che comporta maggiori oneri privi di copertura; ed infine che l'articolo 8, relativo al programma pluriennale dei poligoni di tiro, sia riformulato come norma meramente programmatica secondo l'emendamento 6.2 del relatore.

La Commissione, inoltre, ha espresso parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 6.1 e nulla osta sui restanti emendamenti.

Comunico altresì che la I Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che: all'articolo 4, comma 1, sia specificato che per « aree confinanti » devono intendersi le aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro; all'articolo 5, comma 3, il termine « approvazione » sia sostituito con le seguenti

parole « data di entrata in vigore »; all'articolo 7, comma 1, siano specificati i soggetti cui possono essere affidati la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi; all'articolo 9, comma 4, l'espressione « società a capitale straniero » sia sostituita con altra giuridicamente più puntuale.

La stessa Commissione ha altresì sottolineato sia l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, in relazione al comitato misto paritetico ivi previsto, di tener conto delle esigenze di consultazione e partecipazione degli enti locali interessati circa i problemi inerenti all'applicazione della legge, sia l'esigenza di prevedere, all'articolo 4, comma 3, che i parametri da stabilirsi con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro del tesoro, siano determinati « sentite le regioni interessate ».

FRANCESCO DE CARLI, *Relatore*. In base ai contatti intercorsi tra i gruppi e con il Governo, si è delineata la possibilità di pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento, atteso da lungo tempo, in conseguenza della disponibilità manifestata dai presentatori degli emendamenti a ritirarli tutti.

Per quanto mi riguarda sono disponibile ad uniformarmi a tale orientamento, qualora tali disponibilità vengano confermate, pur ribadendo la validità degli emendamenti presentati nella seduta del 16 marzo scorso, ed in particolare dell'emendamento 1.5 sul quale ritengo di dover insistere.

La I Commissione ha espresso parere favorevole al testo in esame subordinandolo all'accoglimento di talune condizioni; preannuncio, pertanto, la presentazione di alcuni emendamenti volti a soddisfarle. In particolare, la I Commissione ha sottolineato l'esigenza di specificare che le « aree confinanti », di cui al primo comma dell'articolo 4, debbono essere intese come aree limitrofe a quelle su cui insistono i poligoni di tiro.

La medesima Commissione ha suggerito altresì che il termine « approvazione » di cui al terzo comma dell'articolo 5, sia sostituito con l'espressione « data di entrata in vigore ». In merito a tale articolo preannuncio altresì la presentazione di un emendamento soppressivo dell'intero comma 5.

In merito al primo comma dell'articolo 7, la Commissione affari costituzionali invita a specificare i soggetti cui possa essere conferito l'incarico del rilevamento dei dati catastali, precisazione che manca nell'attuale testo del provvedimento.

PAOLO PIETRO CACCIA. Si potrebbe specificare che i soggetti interessati debbono essere scelti tra quelli iscritti negli elenchi dei periti di tribunale.

FRANCESCO DE CARLI, *Relatore*. Un'ulteriore condizione, infine, concerne il quarto comma dell'articolo 9 per il quale si richiede che l'espressione « società a capitale straniero » venga sostituita con una dizione giuridicamente più precisa.

Ricordo, inoltre, che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 6.1 mentre *nulla osta* sulle restanti proposte di modifica.

PAOLO PIETRO CACCIA. Desidero sottolineare il valore delle dichiarazioni del relatore ed assicurare la disponibilità del gruppo democristiano.

ISAIA GASPAROTTO. Il gruppo comunista è disposto a ritirare i diversi emendamenti presentati al testo, a condizione che analogo atteggiamento venga adottato dal rappresentante del Governo e dalla maggioranza. Ho appreso con piacere che il relatore intende mantenere il proprio emendamento relativo alle modalità di votazione all'interno del comitato misto paritetico.

Ritengo che se verrà accolta l'impostazione prospettata si potrà giungere, già nel corso di questa mattina, all'approvazione del provvedimento che è atteso ormai da molto tempo.

Per quanto riguarda alcune puntualizzazioni, connesse con pareri espressi dalla

I e dalla V Commissione, desidero precisare che esse mi trovano consenziente; in proposito, tuttavia, devo fare una specificazione.

Il Comitato ristretto aveva già elaborato il comma 4 dell'articolo 9 tenendo conto sia delle necessità della difesa nazionale, sia del fatto che nelle regioni frontaliere la nuova dizione avrebbe permesso le attività economiche, soprattutto con riferimento alle società per azioni e quindi alla possibilità di scambiare le azioni stesse, come di fatto avviene. Ora, ciò che la I Commissione richiede, nel suo parere al riguardo, è solo una puntualizzazione di carattere formale e non una nuova scrittura del comma in questione; se, quindi, non riuscissimo a trovare un'adeguata sostituzione dell'espressione « società a capitale straniero », potremmo demandare tale questione al coordinamento formale del testo.

Indubbiamente, potremmo entrare nel merito del comma modificandolo, e tutte le osservazioni e gli emendamenti sarebbero legitimi; ma se mutassimo la dizione attuale di questo comma, predisposta dal relatore ed elaborata anche con il rappresentante del Governo dell'epoca, potremmo complicare la situazione.

Per quanto concerne le osservazioni formulate nel suo parere dalla V Commissione, esse sono state già recepite dal relatore e quindi non possiamo che aderirvi.

Mi riservo, in sede di dichiarazione di voto, di affrontare altre valutazioni di carattere generale, sulla validità o meno di questo progetto di legge, nonché sui suoi limiti, in particolar modo quelli di carattere finanziario. In quella fase del dibattito esamineremo anche la possibilità di approvare, unitamente ad un testo che ridisegna il sistema di imposizione delle servitù militari, alcuni ordini del giorno su questioni specifiche, riguardanti aree del territorio nazionale particolarmente gravate.

GIOVANNI PELLEGATTA. Preannuncio che non presenterò, in sede di discussione degli articoli, gli emendamenti che avevo predisposto, per consentire un rapido *iter* di questo importante progetto di legge. Proprio per la sua importanza, noi lo avevamo approvato da mesi, ma lo scioglimento anticipato delle Camere ha impedito che il testo giungesse all'altro ramo del Parlamento; nel frattempo, sono emersi problemi di carattere finanziario, ora superati. Mi auguro che, con il ritiro degli emendamenti, sia possibile approvare rapidamente l'articolato, senza sottoporlo ad un nuovo parere della I Commissione.

PRESIDENTE. Proprio in questo spirito, vorrei chiedere al relatore se non ritiene di poter ritirare gli emendamenti preannunciati.

FRANCESCO DE CARLI, *Relatore*. Ritiro tutti i miei emendamenti, tranne il 6.2 ed il 10.1, già presentati nella seduta del 16 marzo scorso e su cui si è espressa favorevolmente la V Commissione; mi riservo altresì di presentare, quando discuteremo gli articoli, quegli emendamenti che accolgono i pareri vincolanti espressi dalle Commissioni I e V.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero sollecitare il dibattito in quanto l'Ufficio di Presidenza della Camera ci ha avvertiti che, tra breve, il Presidente del Consiglio risponderà in Assemblea ad interrogazioni ed interpellanze concernenti il Mezzogiorno.

PAOLO PIETRO CACCIA. Desidero ritornare sul problema del quarto comma dell'articolo 9, in quanto quello delle società che acquistano terreni costituisce un aspetto molto delicato. Potrebbe essere presentata una specificazione non in negativo, ma che meglio chiarisca quanto è scritto nel comma in questione, aggiungendo un piccolo paragrafo in cui si dica che non hanno bisogno dell'autorizzazione le società che hanno capitale per due terzi intestato a cittadini italiani e che posseggano determinati altri requisiti. Verrebbe così meglio spiegato quanto abbiamo stabilito all'articolo 9 sulle società

a capitale misto, agevolando i rapporti internazionali nei quali, diversamente, potrebbe crearsi un contenzioso.

Ciò non altererebbe i rapporti che si sono stabiliti in Friuli con società iugoslave, ma garantirebbe altre zone italiane in cui si sono registrati casi specifici estremamente delicati.

PRESIDENTE. Occorre però rendersi conto del fatto che le società straniere, se intendono effettuare investimenti nel nostro paese, possono sempre reperire cittadini italiani che si prestino al bisogno. D'altra parte, se introducessimo nel testo in esame una norma del genere, concernente anche società o cittadini appartenenti alla CEE, rischieremmo di essere censurati dalle autorità comunitarie.

ISAIA GASPAROTTO. Ho seguito il ragionamento dell'onorevole Caccia, ma mi sembra che la dizione del quarto comma dell'articolo 9 già faccia intendere chiaramente che, quando la maggioranza delle quote di partecipazione di una società o di un consorzio è in mano a cittadini italiani, non occorre l'autorizzazione prefettizia, che invece è richiesta per la vendita di quote azionarie a cittadini stranieri o a società a capitale straniero. Perciò, nell'elaborare la formulazione di questo comma abbiamo tenuto conto delle preoccupazioni espresse dal collega Caccia, ma anche della necessità di non bloccare le varie attività, come invece è già successo.

PAOLO PIETRO CACCIA. La I Commissione affari costituzionali ci ha chiesto soltanto di sostituire l'espressione « società a capitale straniero » con un'altra giuridicamente più puntuale.

ISAIA GASPAROTTO. Il chiarimento coinvolge solo la dizione formale.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è disposto a ritirare tutti gli emendamenti presentati, per fare in modo che si possa giungere nella seduta odierna all'approvazione del provvedimento.

Mi permetto solo di sottolineare la necessità di puntualizzare meglio taluni aspetti del testo, senza incrinarne il quadro generale.

ISAIA GASPAROTTO. Mi sembra che quanto suggerito dal Governo possa essere accettato in linea generale. Però se sarà necessario rinviare il testo alle Commissioni di merito anche per una sola piccola modifica, dovremo riprendere in considerazione tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni ».

3. Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. In caso di mancata unanimità della componente civile del comitato sui programmi di attività addestrative, su di

essi deve esprimersi in via definitiva il Ministro della difesa ».

4. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il comitato potrà definire in ciascuna regione, sentiti gli enti locali interessati, le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni militari di tiro a fuoco per la costituzione di poligoni permanenti utilizzando, ove possibile, aree demaniali ».

5. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si dovranno stipulare dei disciplinari di uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti ».

(È approvato).

ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Di tale deposito è data contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni ».

(È approvato).

ART. 3.

1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al coefficiente 2 del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati valutati ai fini dell'imposizione sul reddito ».

3. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al terzo comma, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo ».

4. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La domanda, così presentata, ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di imposizione della servitù. L'autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del decreto ».

5. All'undicesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché quanto previsto dal sesto comma del presente articolo ».

6. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1976 n. 898, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario medio delle aree confinanti, rivalutato secondo i coef-

ficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.

2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Minisiro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

3. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Ai comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti, che siano sede di insediamenti militari (caserme, depositi, ecc.), verranno corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che verrà quindi considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di paesi alleati.

5. Per i fini di cui ai commi 2 e 3 è stanziata, nello stato di previsione del Ministero della difesa, la somma di lire 100 miliardi annui.

In conformità ai pareri espressi dalle Commissioni di merito, il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: aree confinanti, *aggiungere le seguenti:* con quelle su cui insistono i poligoni di tiro.
4. 5.

All'aritcolo 4, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite le regioni interessate.
4. 6.

All'articolo 4, sopprimere il comma 5.
4. 7.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.5.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.6.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.7.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. L'amministrazione della difesa è tenuta a riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati nel territorio delle regioni che sono individuate dal comma 2 dell'articolo 4, alle imprese commerciali, industriali ed artigianali ivi ubicate, compresi eventuali loro consorzi provvisori.

2. Per il raggiungimento della anzidetta quota di riserva, nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, maggiorata del 30 per cento, si seguono le procedure previste dal secondo e terzo comma dello stesso articolo.

3. L'amministrazione della difesa, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, dovrà emanare le conseguenti disposizioni attuative ed esercitare i controlli necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

4. In tutto il territorio nazionale i singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario, prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con le forme procedurali

ad economia, le quote di miglioramento vitto nonché i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi.

5. Le gare per assicurare le forniture ed i lavori per il funzionamento dei servizi generali di caserma e per la manutenzione dei mezzi e degli immobili dovranno essere limitate a ditte ubicate nelle province di residenza dei comandi od enti militari interessati o nelle province contermini, fatte salve le limitazioni di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni e sempre a condizione che vi siano ditte idonee ed in numero sufficiente per il regolare svolgimento delle gare.

In conformità ai pareri espressi dalle Commissioni di merito, il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: dall'approvazione *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore.
5. 3.

All'articolo 5, sopprimere il comma 5.
5. 4.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.3.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.4.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. L'amministrazione della difesa predispone un programma decennale per gli anni 1987-1996 di costruzione di poligoni di tiro di tipo chiuso per le esercitazioni a fuoco con armi leggere. Tali nuove costruzioni sono in alternativa ai poligoni a cielo aperto.

In conformità ai pareri espressi dalle Commissioni di merito, il relatore ha mantenuto il seguente emendamento, già presentato nella seduta del 16 marzo 1989:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

1. L'Amministrazione della difesa predispone un programma pluriennale per la costruzione di poligoni di tiro di tipo chiuso per le esercitazioni a fuoco con armi leggere.
6. 2.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale può affidare mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ed ogni altra operazione necessaria per l'attuazione della legge n. 898 del 1976 e della presente legge.

2. Le spese per i compensi ai professionisti gravano sui fondi stanziati per gli indennizzi.

In conformità ai pareri espressi dalle Commissioni di merito, il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I geometri, periti edili e periti agrari liberi professionisti sono scelti tra quelli iscritti negli elenchi dei periti di tribunale.
7. 2.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto il seguente:

« Qualora le esigenze della difesa lo consentano, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nelle annesse tabelle A, B e C, le aree che non siano direttamente o indirettamente interessate ad opere o installazioni di difesa ».
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. All'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

3. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani o alla amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni nonché agli enti pubblici economici ».

4. Dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« L'autorizzazione ed il parere di cui al secondo comma non sono del pari richiesti per gli atti di alienazione alle associazioni, alle società ed ai consorzi, le cui quote di partecipazione con diritto di voto siano intestate in maggioranza a persone aventi cittadinanza italiana. Nel caso di vendita di quote azionarie a cittadini stranieri o a società a capitale straniero deve essere richiesta l'autorizzazione del prefetto ed il parere dell'autorità militare di cui alla legge 3 giugno 1935, n. 1095.

Il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato anche quello di 45 giorni concesso all'autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il citato termine di 45 giorni, qualora l'autorità militare non avesse fatto

pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.

L'autorizzazione del prefetto deve essere allegata in originale all'atto di alienazione. Essa perde la sua efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro 6 mesi dal giorno in cui è stata concessa.

Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 1° marzo 1984 sono riconosciuti giuridicamente efficaci a tutti gli effetti ».

Ricordo ai colleghi che si era posto il problema di una dizione più corretta del comma 4 di tale articolo laddove recita: « Nel caso di vendita di quote azionarie a cittadini stranieri o a società a capitale straniero ».

PAOLO PIETRO CACCIA. Dobbiamo semplicemente chiarire il pensiero contenuto nel parere espresso dalla I Commissione.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È necessario precisare l'inciso di cui al comma 4 chiarendo che l'autorizzazione ed il parere di cui al secondo comma non sono del pari richiesti per gli atti di alienazione a società costituite e aventi sede nella Repubblica, il cui capitale appartenga per due terzi almeno a cittadini italiani e il cui presidente e i due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato nonché il direttore generale, siano cittadini italiani.

Il Governo è disponibile ad accettare qualunque riformulazione dell'inciso che non comporti un rinvio ad altre Commissioni.

PRESIDENTE. Propongo che una più precisa definizione giuridica dell'inciso « società a capitale straniero », seguendo l'indicazione manifestata dai colleghi e in ottemperanza al parere espresso dalla I Commissione, sia rinviata in sede di coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 43.600 milioni per l'anno 1987, in lire 124.500 milioni per l'anno 1988 ed in lire 128.000 milioni per l'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

1. Agli oneri annuali di lire 12.000 milioni, di lire 10.000 milioni e di lire 18.000 milioni derivanti rispettivamente dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 4, comma 2, pari complessivamente a 40.000 milioni, si provvede per gli anni 1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantinamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio.

10. 1.

FRANCESCO DE CARLI, *Relatore*. Ricordo ai colleghi che ho presentato tale

emendamento in recepimento del parere vincolante espresso dalla Commissione bilancio.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 1.
(È approvato).

Propongo il seguente nuovo titolo del testo unificato:

«Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno. L'onorevole Gasparotto ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

considerato che sono trascorsi otto anni dallo svolgimento della prima conferenza delle regioni sulle servitù militari e tre dalla conferenza nazionale sulle dismissioni dei beni demaniali della difesa;

valutato che sono maturi i tempi per ascoltare un resoconto del Governo sullo stato di attuazione delle decisioni assunte nelle sedi predette ed in particolare sul funzionamento dei comitati misti paritetici, nonché sul conseguimento degli obiettivi della redistribuzione dei pesi delle servitù sul territorio nazionale, sulla loro riduzione, sull'attuazione del programma nuove caserme anche al fine della regionalizzazione del servizio militare di leva e sul riuso civile delle infrastrutture militari dismesse,

impegna il Governo

a promuovere la seconda conferenza delle regioni sulle servitù militari e nel contempo sui problemi delle intrastrutture delle Forze armate ».
0/499-1414/1/4.

ISAIA GASPAROTTO. Auspico che l'ordine del giorno venga accolto dal Governo, rinuncio inoltre a presentare gli altri ordini del giorno, che pure avevo predisposto, ritenendo più opportuno che i loro contenuti siano trasferiti in altre iniziative.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo accoglie l'ordine del giorno Gasparotto.

PRESIDENTE. Il proponente insiste per la votazione ?

ISAIA GASPAROTTO. No, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ISAIA GASPAROTTO. Signor presidente, ritengo che l'approvazione del provvedimento al nostro esame, che ridefinisce le modalità e le funzioni riguardo alla imposizione dei vincoli sulle aree delle servitù militari, costituisca un importante passo in avanti.

Ritengo innanzitutto positivi gli elementi nuovi inseriti rispetto alla legislazione precedente; mi riferisco in modo particolare al maggior potere e all'ampliamento del ruolo riconosciuti ai comitati misti paritetici, che comprendono sia i rappresentanti delle forze armate, sia gli eletti dai consigli regionali.

Mi preme sottolineare che nell'articolo 1 abbiamo inserito una norma che tiene conto, nel salvaguardare gli interessi della difesa, dello sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e delle scelte operate dalle singole amministrazioni per il proprio territorio.

Desidero inoltre sottoporre alla vostra attenzione il particolare rilievo che tale questione assume per le regioni a statuto speciale, che hanno potestà primarie nella gestione del territorio, per cui le

esigenze della difesa a maggior ragione devono trovare un giusto rapporto con le scelte compiute dalle singole comunità. Il comitato misto paritetico non dovrà essere consultato ogni anno, ma ogni sei mesi, soprattutto per quanto riguarda il delicato settore delle esercitazioni a fuoco, che può determinare problemi per le comunità civili. Proprio per tale ragione si rende necessario il coinvolgimento dei comitati misti paritetici e degli eletti dal consiglio regionale.

Per quanto riguarda gli altri articoli del testo unificato, considero positivo il raddoppio delle indennità ai proprietari dei terreni vincolati; inoltre abbiamo previsto una procedura che consente, a chi possiede immobili vincolati, di ottenere effettivamente l'indennizzo dovuto. Infatti, nel passato, tali procedure risultavano così complesse da impedire di fatto ai cittadini di avere un indennizzo. Con la norma che abbiamo predisposto, invece, si affidano funzioni nuove agli enti locali e ci auguriamo che tale meccanismo possa rispondere alle esigenze di una maggior informazione per gli interessati e di un celere *iter* delle pratiche per l'ottenimento dell'indennizzo. Ovviamente, il raddoppio delle indennità per i terreni vincolati comporta un eguale aumento dei contributi a favore degli enti locali.

Abbiamo previsto maggiori finanziamenti alle regioni più gravate dalla presenza dei militari anche al fine di facilitare i comuni nella predisposizione di misure sociali e civili che consentano ai giovani di leva di stanza in piccoli paesi di potersi integrare con le comunità locali.

Un elemento di novità è contenuto anche nell'articolo 5 che prevede una riserva delle forniture destinate ai reparti delle forze armate dislocati nei territori delle regioni maggiormente oberati, a favore delle imprese commerciali ed artigiane ivi esercitanti.

Tutte le ragioni che ho elencato portano il gruppo comunista ad esprimere un voto favorevole sul testo unificato. Si è trattato di un provvedimento dall'*iter* travagliato, che avremmo potuto approvare già da tempo se non fosse stata assunta quella decisione, da noi giudicata negativa, che ha portato, circa due anni fa, alla sottrazione di fondi per la nuova legge sulle servitù militari a favore del sostegno finanziario alla missione nel golfo Persico. Ciò ha comportato una consistente riduzione della capacità di spese con uno stanziamento di 120 miliardi in tre anni per tutte le regioni italiane.

Come ho affermato all'inizio della mia dichiarazione di voto, considero il provvedimento che stiamo per votare una prima iniziativa alla quale dovranno seguirne altre; mi riferisco soprattutto all'aspetto finanziario della questione, perché i pochi miliardi a favore dei comuni gravati dalle servitù militari alla fine potrebbero rivelarsi una goccia nel mare delle tante necessità.

Non compiremmo però una scelta completa se non tenessimo conto, oltre che della necessaria novità nell'impostazione del problema relativo alle servitù militari, delle condizioni di alcune regioni, in particolare del Friuli-Venezia Giulia, dove in questi anni si è determinata una situazione a dir poco sconcertante.

Mentre è in atto un processo di distensione e di graduale disarmo in campo sia convenzionale sia nucleare, sembrerebbe che in quella regione tale evoluzione non si stia affatto verificando. Infatti, si intenderebbe trasferire a Rivolto, dove hanno sede le « frecce tricolori », un gruppo di AMX e sono state avviate le procedure per il raddoppio del deposito di armi e munizioni di Ronchis-Teor, lungo l'asse del Tagliamento. Inoltre, vi è l'intenzione di procedere alla duplicazione del deposito di San Vito al Tagliamento.

In pratica, nella provincia di Pordenone si registra la più alta concentrazione di attività addestrative e di esercitazioni militari. I colleghi della Commissione sono certamente a conoscenza del fatto che in una zona di tale provincia sono insediati (nelle località di Ciaulec, Cellina Meduna e Dandolo) tre grandi poligoni di rilevanza nazionale, concentrati in un'area di pochi chilometri, senza vo-

ler considerare la base americana dislocata ad Aviano ed altre decine di apprestamenti militari la cui attività si è andata sviluppando e diversificando all'interno degli stessi paesi interessati.

A fronte di tali questioni riterrei opportuno che la Commissione, nel definire con un atto positivo il problema delle servitù militari, prendesse posizione in ordine alle sollecitazioni provenienti dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dalle comunità interessate.

Si tratta di un'esigenza, del resto già avanzata nel corso della discussione di bilancio, sulla quale ritengo si debba tornare a discutere.

Vorrei anche insistere presso il rappresentante del Governo, il relatore e gli esponenti della maggioranza affinché, una volta approvato il provvedimento in esame, si valuti – a tal fine ho presentato l'ordine del giorno accolto dal Governo – l'opportunità di promuovere una seconda Conferenza sulle servitù militari.

Sottolineo, inoltre, che l'approvazione della legge di modifica della normativa sulle servitù militari, cui ci accingiamo, non comporta una riduzione delle servitù medesime e non implica alcuna scelta di carattere politico, che dovrà essere compiuta con l'adozione di atti diversi. Ad otto anni di distanza dalla prima Conferenza (tenutasi nel periodo in cui rivestiva la carica di ministro della difesa l'attuale presidente di questa Commissione) si pone, quindi, l'esigenza di fare il punto della situazione in rapporto a quanto accaduto in passato e, soprattutto, in riferimento a quanto potrà avvenire nei prossimi anni, anche alla luce dei significativi mutamenti che si registrano in Italia e nel mondo.

Ho cercato di esporre sinteticamente il mio giudizio sul provvedimento in esame, evidenziando le esigenze avvertite dalle popolazioni di determinate zone. In conclusione, vorrei ribadire la necessità di promuovere una seconda Conferenza sulle servitù militari, con l'auspicio che tale richiesta sia supportata dal consenso unanime della Commissione e venga accolta dal Governo.

GIOVANNI PELLEGATTA. Il gruppo del movimento sociale italiano destra nazionale esprimerà un convinto voto favorevole sul provvedimento in esame, che era atteso da molto tempo.

Nel corso della discussione riflettevo sul fatto che quando si parla di servitù militari e di rifiuti solidi nessuno è propenso a tollerarne la vicinanza ed è molto difficile trovare una collocazione per i poligoni e per le servitù medesime.

La visita compiuta da una delegazione della nostra Commissione in Germania è stata molto interessante perché ci ha permesso di apprendere come si regolino in questo campo altre nazioni.

Nel predisporre il provvedimento in esame si è tenuto conto di tre fattori principali: le localizzazioni, le indennità e, soprattutto, la sicurezza, che rappresentano dei punti nodali. Ritengo, pertanto, che il testo sia stato ulteriormente migliorato rispetto alla normativa che avevamo approvato in passato.

Il gruppo del movimento sociale italiano destra nazionale sollecita il Governo a tenere presente, nell'individuazione dei nuovi poligoni, la zona dell'Aspromonte, per le ragioni fin troppo note. Voglio ricordare che il collega socialdemocratico, onorevole Bruno, aveva già sottolineato l'opportunità di impiantare un poligono appunto nella zona dell'Aspromonte. A questo proposito, è superfluo ricordare i problemi rappresentati dal fenomeno dei sequestri di persona e dalla presenza della 'ndrangheta. Riteniamo, pertanto, che il Governo dovrebbe studiare la possibilità di localizzare un poligono nell'area indicata perché una presenza militare potrebbe servire a scongiurare tutto un complesso di fenomeni criminosi.

GASTONE SAVIO. Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'approvazione del provvedimento in esame perché esso è motivato dall'esigenza di adeguare alla realtà attuale la presenza e l'addestramento dei militari sul territorio nazionale, affinché le forze armate possano realizzare nel modo più idoneo l'obiettivo di una difesa integrata.

Gli emendamenti introdotti, quali per esempio quello relativo alle consultazioni territoriali, appaiono molto significativi ed inducono ad esprimere una valutazione del provvedimento come maggiormente adeguato alle esigenze dei cittadini, senza che per questo vengano trascurate quelle delle forze armate. La conoscenza del territorio, di pertinenza anche e soprattutto degli enti locali, consente di ottenere quell'integrazione che in passato è probabilmente mancata.

Tale orientamento indurrà anche le popolazioni interessate ad accogliere favorevolmente la presenza delle forze armate e ad intrattenere con queste ultime rapporti migliori, perché la disponibilità che gli stessi militari potranno dimostrare contribuirà al raggiungimento di quell'equilibrio che non sempre, in passato, si è riusciti a raggiungere. Indubbiamente, alcune questioni, come quella dei poligoni di tiro, appaiono molto delicate per tutti i problemi che implicano.

Ritengo positivo che si sia manifestata la volontà di adeguare i contributi erogati agli enti locali, in quanto è evidente che una massiccia presenza militare sul territorio comporta degli oneri che vengono pagati dalle comunità locali. Un intervento di questo tipo dovrebbe facilitare l'accettazione di un disagio inevitabile.

Un altro elemento importante è rappresentato dall'elaborazione di un programma di costruzione di poligoni chiusi, che evitino i movimenti di truppe e consentano di garantire una maggiore sicurezza nei pressi delle caserme e degli alloggiamenti militari.

Il tema dell'alienazione dei beni costituisce un notevole passo in avanti; le procedure connesse all'acquisizione del diritto, da parte degli enti locali, ad avere le contribuzioni, e alla possibilità stessa di alienazione e vendita dei beni indurranno una razionalizzazione nelle zone più interessate – quali il Veneto occidentale ed il Friuli – con conseguenti notevoli benefici ed ulteriori integrazioni.

Per tali motivi, affermiamo che il testo in esame rappresenta senz'altro un fatto positivo, ed esprimiamo su di esso il nostro voto favorevole, ringraziando il relatore per il notevole lavoro svolto nell'elaborazione dell'articolato.

FRANCESCO DE CARLI, *Relatore.* A nome del gruppo socialista, annuncio il voto favorevole sul progetto di legge, richiamandomi alle motivazioni già espresse dagli altri gruppi nel dichiarare la loro adesione all'articolato.

Siamo sulla strada di una modernizzazione nell'imposizione delle servitù militari. Gli aspetti positivi del provvedimento – quali il notevole ruolo degli enti locali e un sistema di procedure più snelle – ci inducono a superare il rammarico, che è in tutti noi, per la dotazione finanziaria comunque insufficiente. Auspichiamo tuttavia che, anche a seguito delle pressioni che tutti faremo al riguardo, le risorse finanziarie messe a disposizione da questa legge possano essere in futuro incrementate.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare tutti i gruppi per lo spirito di collaborazione continuamente dimostrato nel discutere il testo che ci accingiamo a votare. In particolare, ringrazio il relatore De Carli per la pazienza, la prudenza e la determinazione dimostrate, ed altresì il Governo, per aver accettato che un argomento così significativo fosse affrontato attraverso l'esame di un testo di iniziativa parlamentare ed aver assecondato il provvedimento nonostante le difficoltà di bilancio più volte incontrate.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Ringrazio il presidente e tutta la Commissione per il lavoro svolto. Non ho rilievi particolari da avanzare, né di natura tecnica, né concernenti l'impianto generale della legge; desidero solo fare un'osservazione di natura politica, prendendo atto con soddisfazione del lavoro solidale compiuto dalla Commissione.

Ritengo che quella che ci accingiamo a varare sia una buona legge, alla cui stesura il Governo ha collaborato con le sue motivazioni; spero che il provvedi-

mento venga approvato celermente anche dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Il testo unificato delle proposte di legge sarà immediatamente votato a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Rebulla ed altri (499); Gasparotto ed altri (1414) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari » (499-1414):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Hanno votato *sì* 26
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Agrusti, Bisagno, Caccia, Capecchi, Ciccardini, Costa Alessandro, De Carli, Ferrandi, Galante, Gasparotto, Lagorio, Lusetti, Magri, Mannino Antonino, Meleleo, Mombelli, Nappi, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Rabino, Savio, Stegagnini, Trabacchini, Zamberletti, Zoppi.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 4 ottobre 1989

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO